

COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 DEL 04/09/2014



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' LEGNANO SERVIZI SRL – CAAF CISL SRL (CAF) PER LA RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI AI SENSI DEL D. I. DEL 28.12.2007. PERIODO: 01/09/2014 – 01/09/2015

Il giorno 04/09/2014 alle ore 17:30 presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, DANIELE DEL BEN, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA BASELICE.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti Assenti

DEL BEN DANIELE ORENI MONICA LIBERALI MARIO

VENGHI CLAUDIO CRESPI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 3

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sito: www.comune.rosate.mi.it - Partita Iva 03602750154 - Codice Fiscale 82000610152

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta; Richiamati:

- Il Decreto interministeriale del 28/12/2007 che ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico (bonus energia elettrica) ed ha stabilito, al fine dell' individuazione dei clienti che si trovino in tali condizioni, di utilizzare l'indicatore della Situazione Economica Equivalente-Isee- D.Lgvo n.109/1998 e s.m.ei., prevedendo, tra l'altro, che il cittadino che intenda beneficiare di tale richiesta debba rivolgersi al Comune di residenza:
- L'art. 46 del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 che ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione di quanto sopra descritto al settore del gas naturale;
- Il decreto legge del 29/11/2008 n.185 che ha riconosciuto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far tempo dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli minori a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate, per la fornitura di energia elettrica, tramite l'indicatore della Situazione Economica Equivalente-Isee- D.Lgvo n.109/1998 e s.m.ei., prevedendo, tra l'altro, che il cittadino che intenda beneficiare di tale richiesta debba rivolgersi al Comune di residenza;
- l'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, i Comuni possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.117 del 6 agosto 2008 recante "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007" che in attuazione delle previsioni del Decreto citato ha introdotto nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute, dettando altresì disposizioni specifiche miranti a favorire l'effettivo e rapido avvio del sistema informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per la raccolta delle istanze di accesso alla compensazione, e le imprese distributrici, soggetti individuati dall'Autorità per l'erogazione della medesima;
- la Deliberazione 6 luglio 2009 ARG/gas 88/09 recante "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2" e la successiva Deliberazione 7 ottobre 2009 ARG/gas 144/09 recante "Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2";

Considerato che l'ANCI Nazionale ha ritenuto di sostenere i Comuni nello sforzo organizzativo e gestionale per affrontare questa nuova complessa attività, predisponendo un apposito schema di Protocollo d'intesa con la consulta nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), così da disporre di uno strumento qualificato e decentrato a livello cittadino cui potranno fare riferimento i cittadini aventi titolo;

Ritenuto opportuno accedere alla predetta proposta, in ragione dell'urgenza per l'avvio delle procedure a favore dei cittadini disagiati, della delicatezza della materia e dell'importanza sociale della agevolazione elettrica da gestire;

Preso atto della disponibilità ad assicurare la propria collaborazione, da parte della società di servizio Legnano Servizi S.r.l. (corrispondente al CAAF CISL S.R.L. ai sensi dell'art. 11 D.M. N. 162/1999) con sede legale a Castellanza (Va) in Via Col di Lana 35, cap. 21053 (CF e P. IVA 04350090967) con legale rappresentante Sig. Menarini Mauro nato a Milano il 07/06/1963, per la gestione delle domande relative alla richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas, sostenuta da clienti domestici disagiati ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge n.185 convertito in legge dall'art.1 legge 28/01/2009 n. 2, tramite il sistema informatico (Sgate) predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per l'anno 2014, con proprio ufficio sul territorio di Abbiategrasso;

Preso atto dell'allegato schema di convenzione (all. 1), atta a regolamentare i rapporti tra Comune e CAF per la gestione delle domande relative alla richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta da clienti domestici disagiati;

Considerato che per ogni pratica trasmessa dal CAAF CISL ed acquisita dal sistema Sgate è prevista una spesa a carico del Comune pari ad €. 2,50= + iva 22%

Visto il D. Lvo n. 267 del 18/8/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

DELIBERA

- Di approvare l'allegato schema di convenzione (all. 1) atto a regolamentare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale la Società di servizio Legnano Servizi S.r.l. (corrispondente al CAAF CISL S.R.L. ai sensi dell'art. 11 D.M. N. 164/99) con sede legale a Castellanza (Va) Via Col di Lana 35, presente con proprio ufficio sul territorio di Abbiategrasso in Galleria Europa n.16 come CAAF CISL;
- 2) Di autorizzare per la sottoscrizione della presente convenzione il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, al quale compete, altresì, l'adozione degli atti di natura gestionale e finanziaria derivanti dall'adozione del presente provvedimento.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento al fine di approvare la convezione in questione per l'attivazione immediata del servizio da parte del Caf per il periodo 01/09/2014 – 01/09/2015 con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgvo n. 267/2000.

ell. conventions

"bonus tariffa sociale"

Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.

| L'a | anno 2014 il giorno del mese di in in | , |
|-----|---------------------------------------|---|
| | tra | |
| 0 | Il Comune di | _ |

е

il CAF CISL SRL, p.iva 04415631003 iscrizione all'albo n°18 con sede in Roma – CAP 00195 – Via G. Nicotera n 29 in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio Legnano Servizi SRL con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante Menarini Mauro

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche
 ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di
 Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed
 integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima
 prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a
 questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla
 banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente
 dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore
 della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica
 Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS:
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2

(servizio bonus gas tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall''Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma www.sgate.anci.it;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

In alternativa il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea entro 90 giorni al Comune.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

| Art. 7 |
|---|
| Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli |
| eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai |
| propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. |
| Il CAF dichiara di manlevare il Comune di rispetto a qualsiasi |
| danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella |
| predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione. |
| Art. 8 |
| I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo |
| oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della |
| modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura |
| assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 2,50 più IVA 22% per ogni pratica |
| trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al |
| Comune. |
| Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili |
| alle parti dalla piattaforma SGATE. |
| Art. 9 |
| I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi |
| oggetto della presente convenzione. |
| Art. 10 |
| La presente convenzione decorre dal al |
| |
| Letto, approvato e sottoscritto |
| Data, |
| |

per il Comune

per il CAF

Comune di Rosate (Mi) UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088, Tel. 02/9083043 e-mail: servizisociali@comune.rosate.mi.it

| DELIBERAZIONE G.C. N° 94 DEL U4 SET. 2014 |
|---|
| OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA' LEGNANO SERVIZI SRL – CAAF CISL SRL (CAF) PER LA RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI AI SENSI DEL D. I. DEL 28.12.2007. PERIODO: 01/09/2014 – 01/09/2015. |
| PARERE DI REGOLARITA' TECNICA |
| Visto con parere favorevole |
| Li 04 SEI, 2014 |
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO F.to Dr.ssa Annalisa Fiori |
| PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE |
| Visto con parere favorevole Li |
| IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to Dr.ssa Giulia Mangiagalli |
| Si esprime parere favorevole alla citatadi Bilancio |
| L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO |
| Li |

Il revisore del conto Dr. Claudio Garavaglia Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Daniele Del Ben IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 109 2014 al 2509 2014

Rosate, 1009 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 10/08/2014

L SEGRETARIO COMUNALE Dott ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Baselice